

alienava, soprattutto a vantaggio delle chiese, onde si scorge il germe del censo riservativo (§ 129).

§ 70. — Scialoia, *Il possesso del precarista*, in *Studi per l'VIII centenario dell'Univ. di Bologna*, Roma, 1888; Simoncelli, *L'enfiteusi*, Milano, 1888; De Pirro, *Dell'enfiteusi*, 2.<sup>a</sup> ed., Milano, 1909; Pivano, *I contratti agrari nel medio evo*, Torino, 1904; Id. *Origine del contratto di livello*, in *Riv. di stor. del dir. it.*, 1928, I, p. 468 sgg.; Leicht, *Livellario nomine*, negli *Studi senesi*, XXIII, 1905; Schupfer, *Precarie e livelli nell'alto medio evo*, in *Riv. ital. di sc. giur.*, XL, 1906; Calisse, *Gli usi civici nella prov. di Roma*, Prato, 1906; Attolico, *Requisiti dell'enfiteusi antica*, negli *Studi in onore di C. Fadda*, Napoli, 1906; Curis, *Usi civici, proprietà collettive e latifondi*, Napoli 1917; Tamassia, *Calciaril nomine*, in *Atti R. Ist. Ven.*, 1920 21; Scherillo, *Locazione e precario*, nei *Rend. Ist. Lomb.*, LXII, 1929.

### § 71. — Diritti reali di garanzia.

Come accessorio di una obbligazione (§ 73), appaiono i modi di garanzia, che fanno sorgere a vantaggio del creditore un diritto reale sulla cosa, offerta a titolo di soddisfazione, per il caso di inadempimento. Il diritto romano aveva elaborato, in quest'ordine, le figure tipiche della *fiducia*, del pegno e dell'ipoteca; ma non tutte le regole ad esse relative resisterono integre, poichè nel pegno rinasce anzitutto il patto commissorio, già vietato da Costantino, per cui si conviene che l'oggetto rimanga in proprietà del creditore, quando questi non sia soddisfatto; e si confondono facilmente tra loro i caratteri dei vari istituti. D'altra parte, il diritto germanico favorisce il sistema primitivo del diritto di pegno, poichè esso non conosce che il prestito, fondato sulla controprestazione di un oggetto, in origine equivalente (*wadia*), dove il patto commissorio è insito nell'indole stessa del negozio giuridico, poichè l'oggetto, dato a titolo di garanzia, cade per sè stesso nella proprietà del creditore, quando l'obbligazione resti inadempita.